

## **Fascicolo storico societa' di capitale**

### **ACCORD PHOENIX S.R.L.**

**Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**Sede legale: L'AQUILA (AQ) VIA AMLETO CENCIONI 5 cap 67100**

**Indirizzo PEC: ACCORDPHOENIX@LEGALMAIL.IT**

**Codice fiscale: 07916810968**

**Numero REA: AQ - 128418**

## Indice del documento

Sede .....	3
Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	3
Poteri .....	4
Altri riferimenti statutari .....	5
Capitale e strumenti finanziari .....	5
Soci e titolari di diritti su quote e azioni .....	5
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/07/2012 .....	5
Amministratori .....	6
Forma amministrativa adottata .....	6
Elenco amministratori .....	6
Attività, albi ruoli e licenze .....	7
Attività .....	7
Storia delle modifiche .....	8
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese .....	8
Estremi atto di costituzione .....	9
Informazioni storiche REA .....	9
Aggiornamento impresa .....	9
Allegati .....	10
Statuto .....	10

## Sede

<b>Iscrizione REA</b>	Numero repertorio economico amministrativo (REA): 128418
<b>Impresa di provenienza</b>	Provincia di provenienza: MILANO Numero repertorio economico amministrativo: MI - 1990385
<b>Sede legale</b>	L'AQUILA (AQ) VIA AMLETO CENCIONI 5 cap 67100 Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: ACCORDPHOENIX@LEGALMAIL.IT
<b>Partita Iva</b>	07916810968

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

<b>Iscrizione Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07916810968 del Registro delle Imprese di L'AQUILA Data iscrizione: 07/01/2013
<b>Sezioni</b>	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 07/01/2013

<b>Informazioni costitutive</b>	Data atto di costituzione: 05/07/2012
---------------------------------	---------------------------------------

### Sistema di amministrazione e controllo

<b>Durata della società</b>	Data termine: 31/12/2060
<b>Scadenza esercizi</b>	Scadenza primo esercizio: 31/12/2012  Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
<b>Sistema di amministrazione e controllo contabile</b>	Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE
<b>Forme amministrative</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

### Oggetto sociale

<b>Oggetto sociale</b>	OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': - ATTIVITA' DI GESTIONE, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, DI RIFIUTI, MATERIE PRIME SECONDARIE DERIVANTI DA RECUPERO, SOTTOPRODOTTI E BENI USATI O OBSOLETI, TRA CUI IN PARTICOLARE: . ATTIVITA' DI RACCOLTA E ORGANIZZAZIONE DI CIRCUITI DI RACCOLTA, STOCCAGGIO,
------------------------	--

SELEZIONE, COMMERCIO ED INTERMEDIAZIONE ANCHE SENZA DETENZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO, RIUTILIZZO, PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO E RECUPERO ANCHE ENERGETICO DI OGNI TIPO DI RIFIUTO, NONCHE' DI ROTTAMI, MATERIE PRIME SECONDARIE ED ALTRI MATERIALI E PRODOTTI DERIVANTI DA RECUPERO?, SOTTOPRODOTTI, SEMILAVORATI, RESIDUI E SCARTI DI LAVORAZIONE, BENI USATI OD OBSOLETI;

. PRESA IN CONSEGNA, DIAGNOSI E VALUTAZIONE DI FUNZIONALITA', RIPARAZIONE, RIGENERAZIONE, RICONDIZIONAMENTO, SANIFICAZIONE, PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO, RIVENDITA DI APPARECCHIATURE O ALTRI BENI USATI O OBSOLETI, NONCHE' DI LORO PARTI E COMPONENTI;

. PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI DI RACCOLTA, STOCCAGGIO, TRAVASO E TRASFERIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO ANCHE ENERGETICO DI RIFIUTI, ROTTAMI, MATERIE PRIME SECONDARIE ED ALTRI MATERIALI E PRODOTTI DERIVANTI DA RECUPERO, SOTTOPRODOTTI, SEMILAVORATI, RESIDUI E SCARTI DI LAVORAZIONE, BENI USATI OD OBSOLETI;

. TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE, SPEDIZIONE IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE E IMBALLAGGIO DI OGNI TIPO DI RIFIUTI, ROTTAMI, MATERIE PRIME SECONDARIE ED ALTRI MATERIALI E PRODOTTI DERIVANTI DA RECUPERO, SOTTOPRODOTTI, SEMILAVORATI, RESIDUI E SCARTI DI LAVORAZIONE, BENI USATI OD OBSOLETI, NONCHE' DEI MATERIALI CONNESSI ALLE ATTIVITA' SVOLTE;

. BONIFICHE AMBIENTALI E DI APPARECCHIATURE NONCHE' DI BENI CONTENENTI AMIANTO;

. SERVIZI DI CONSULENZA AMBIENTALE (IVI COMPRESA L'IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE GESTIONALI) E NEL CAMPO DELLA SICUREZZA DEL LAVORO;

. OGNI ATTIVITA' E SERVIZIO CHE ABBAIA ATTINENZA CON IL CICLO DEI RIFIUTI;  
- OGNI ULTERIORE ATTIVITA' ACCESSORIA E COMUNQUE CONNESSA CON L'OGGETTO SOCIALE ED UTILE AL SUO PERSEGUIMENTO.

LA SOCIETA' PUO', ALTRESI', COMPIERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI AD ESCLUSIVO GIUDIZIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E COSI' FRA L'ALTRO:

- FARE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, BANCARIE ED IPOTECARIE, COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI;

- RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI;  
- PARTECIPARE A CONSORZI E AD ASSOCIAZIONI.

LA SOCIETA', INFINE, IN MODO NON PREVALENTE PUO':

. ASSUMERE PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE;

. CONCEDERE FIDEIUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI PER OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA TERZI, SEMPRE CHE LA GARANZIA CORRISPONDA AD UN INTERESSE, ANCHE NON DIRETTAMENTE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'.

## Poteri

### **Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

FATTE SALVE EVENTUALI LIMITAZIONI STABILITE DAI SOCI ALL'ATTO DELLA NOMINA, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA LIMITAZIONE ALCUNA.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' COMPETE

- IN VIA GENERALE E SENZA LIMITAZIONI:

. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO;

. AI DIRETTORI GENERALI E AGLI ALTRI UFFICI DELLA SOCIETA' CHE HANNO RILEVANZA ESTERNA, NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO;

. AI PROCURATORI SPECIALI, CHE POSSONO ESSERE NOMINATI PER SINGOLI ATTI O PER CATEGORIE DI ATTI, DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO, CIASCUNO NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI.

Ripartizione degli utili e  
delle perdite tra i soci ART. 13

## Altri riferimenti statutari

**Clausole di recesso** *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Clausole di prelazione** *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Deposito statuto  
aggiornato** DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO.

## Capitale e strumenti finanziari

**Capitale sociale in EURO**  
Deliberato: 10.000,00  
Sottoscritto: 10.000,00  
Versato: 2.500,00  
Conferimenti in DENARO

**Strumenti finanziari  
previsti dallo statuto**  
Titoli di debito:  
ART. 6

## Soci e titolari di diritti su quote e azioni

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/07/2012

**Pratica con atto del  
05/07/2012**  
Data deposito: 13/07/2012  
Data protocollo: 13/07/2012  
Numero protocollo: MI-2012-205430

**Capitale sociale** Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.000,00  
EURO

**PROPRIETA'**  
Quota di nominali: 6.700,00 EURO  
Di cui versati: 1.675,00

#### **ENERTIL INVESTMENTS LTD**

Codice fiscale: 97016110179

Cittadinanza: CIPRO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
LIMASSOL NORA COURT (CIPRO)

presso 1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 105

**PROPRIETA'**

Quota di nominali: 3.300,00 EURO

Di cui versati: 825,00

**AL ONE INVESTMENT LTD**

Codice fiscale: 97016120178

Cittadinanza: GRAN BRETAGNA

Tipo di diritto: PROPRIETA'

*Domicilio del titolare o rappresentante comune*

LONDON TOTTENHAM COURT ROAD (GRAN BRETAGNA)

presso MIDFORD PLACE FIRST FLOOR

## Amministratori

### Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 3

### Elenco amministratori

**CONSIGLIERE  
PRESIDENTE  
CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE****SHANKAR RAVI SANTESHIVARA**

Rappresentante dell'impresa

Nato a NONAVINAKERRE (INDIA) il 06/05/1960

Codice fiscale: SHNRSN60E06Z222B

Cittadinanza GRAN BRETAGNA

Domicilio: CROYDON FITZJAMES AVENUE 65 GRAN BRETAGNA

*Cariche e poteri***CONSIGLIERE**

nominato con atto del 05/07/2012

Data iscrizione: 17/07/2012

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Data presentazione carica: 13/07/2012

**PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE**

nominato con atto del 05/07/2012

Data iscrizione: 17/07/2012

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

## Poteri

IL NOME COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E':

SHANKAR RAVI SANTESHIVARA BHYRAPPA

-----

**CONSIGLIERE  
VICE PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO  
D'AMMINISTRAZIONE****PEZZONI ADEMO LUIGI**

Nato a MILANO (MI) il 21/01/1951

Codice fiscale: PZZDLG51A21F205A

Domicilio: MILANO (MI) VIALE PIAVE 40/B cap 20129

*Cariche e poteri***CONSIGLIERE**

nominato con atto del 05/07/2012

Data iscrizione: 17/07/2012

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Data presentazione carica: 13/07/2012

**VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

nominato con atto del 05/07/2012

Data iscrizione: 17/07/2012

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

**CONSIGLIERE****BALDARELLI FRANCESCO**

Nato a FANO (PS) il 20/03/1955

Codice fiscale: BLDFNC55C20D488G

Domicilio: CARTOCETO (PS) VIA MONTE FIORE 16 cap 61030

*Cariche e poteri***CONSIGLIERE**

nominato con atto del 05/07/2012

Data iscrizione: 17/07/2012

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Data presentazione carica: 13/07/2012

## Attività, albi ruoli e licenze

### Attività

**Inizio attività**  
*(informazione storica)*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/01/2013

**Attività prevalente**  
**esercitata dall'impresa**PRODUZIONE DI RAME E SEMILAVORATI, PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI,  
PRODUZIONE DI PIOMBO E ZINCO, PRODUZIONE DI ALTRI METALLI**Classificazione ATECORI**  
**2007**  
**dell'attività prevalente**  
*(fonte Agenzia delle*  
*Entrate)*Codice: 35.11 - Produzione di energia elettrica  
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa**Classificazione ATECORI**  
**2007 dell'attività**  
*(fonte Agenzia delle*  
*entrate)*Codice: 35.11 - Produzione di energia elettrica  
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 24.42 - Produzione di alluminio e semilavorati  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 24.43 - Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 24.44 - Produzione di rame e semilavorati  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 24.45 - Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 35.21 - Produzione di gas  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 39.00.09 - Altre attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

## Storia delle modifiche

### Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 476/2013 del 10/01/2013

*Moduli* **S5 - INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE**  
**C4 - COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE**

Protocollo n. 17581/2012 del 20/12/2012

*Moduli* **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**  
**C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.**

*Atti* • **MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)**  
Data atto: 14/12/2012  
Data iscrizione: 07/01/2013  
ATTO PUBBLICO  
Notaio: CORTUCCI DARIO  
Repertorio n: 33389  
Località: MILANO (MI)

*Iscrizioni* Data iscrizione: 07/01/2013

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

MILANO (MI) VIALE PIAVE 40/B

DATI ACQUISITI IN MODO AUTOMATICO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI  
CHE SE NE ASSUME LA RESPONSABILITA' E CONSERVA GLI ATTI RELATIVI  
POSIZIONE COPIATA NREA = MI/1990385

Data iscrizione: 07/01/2013

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.  
(ASSENTE)

## Estremi atto di costituzione

**Estremi atto di  
costituzione**

Tipo dell'atto: **ATTO COSTITUTIVO**

Notaio: CORTUCCI DARIO

Numero repertorio: 32359

Località: MILANO (MI)

## Informazioni storiche REA

**Denuncia modifica del  
10/01/2013**

Data effetto: 10/01/2013

• **VARIAZIONE DELL' ATTIVITA' PREVALENTE DELL' IMPRESA**

• **VARIAZIONE STATO ATTIVITA'**

VALORI PRECEDENTI: DATA INIZIO ATTIVITA': (ASSENTE) STATO: INATTIVA

## Aggiornamento impresa

---

Data ultimo protocollo: 26/07/2013

## Allegati

---

### Statuto

*Sommario* Parte 1 - Protocollo del 20-12-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 20-12-2012

"2. SEDE

La sede è in **L'Aquila**."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore tredici.

\*\*\*

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di trasferimento della sede, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che la sede è posta in Comune di **L'Aquila, Via Amleto Cencioni n. 5**.

A questo atto si allega sotto la lettera "A", previa dispensa dalla sua lettura datami dal comparente, il nuovo testo di statuto sociale aggiornato in virtù di quanto sopra deliberato.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me, ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Un unico foglio scritto per tre pagine intere.

Sottoscritto alle ore tredici.

f.to Ademo Luigi Pezzoni

f.to Dario Cortucci notaio

Allegato "A" al n. **33.389/13.450** di Repertorio

**STATUTO**

**1. DENOMINAZIONE**

La società si denomina: "**ACCORD PHOENIX S.r.l.**"

**2. SEDE**

La sede è in **L'Aquila**.

**3. OGGETTO**

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di rifiuti, materie prime secondarie derivanti da recupero, sottoprodotti e beni usati o obsoleti, tra cui in particolare:

. attività di raccolta e organizzazione di circuiti di raccolta, stoccaggio, selezione, commercio ed intermediazione anche senza detenzione, immissione sul mercato, trattamento, smaltimento, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e recupero – anche energetico – di ogni tipo di rifiuto, nonché di rottami, materie prime secondarie ed altri materiali e prodotti derivanti da recupero», sottoprodotti, semilavorati, residui e scarti di lavorazione, beni usati od obsoleti;

. presa in consegna, diagnosi e valutazione di funzionalità, riparazione, rigenerazione, ricondizionamento, sanificazione, preparazione al riutilizzo, rivendita di apparecchiature o altri beni usati o obsoleti, nonché di loro parti e componenti;

. progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e conduzione di impianti di raccolta, stoccaggio, travaso e trasferimento, selezione, trattamento, smaltimento e recupero – anche energetico – di rifiuti, rottami, materie prime secondarie ed altri materiali e prodotti derivanti da recupero», sottoprodotti, semilavorati, residui e scarti di lavorazione, beni usati od obsoleti;

. trasporto, movimentazione, spedizione importazione ed esportazione e imballaggio di ogni tipo di rifiuti, rottami, materie prime secondarie ed altri materiali e prodotti derivanti da recupero», sottoprodotti, semilavorati, residui e scarti di lavorazione, beni usati od obsoleti, nonché dei materiali connessi alle attività svolte;

. bonifiche ambientali e di apparecchiature nonché di beni contenenti amianto;

. servizi di consulenza ambientale (ivi compresa l'implementazione di software gestionali) e nel campo della sicurezza del lavoro;

. ogni attività e servizio che abbia attinenza con il ciclo dei rifiuti;

2

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 20-12-2012

- ogni ulteriore attività accessoria e comunque connessa con l'oggetto sociale ed utile al suo perseguimento.

La società può, altresì, compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi e ad associazioni.

La società, infine, in modo non prevalente può:

- . assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- . concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi, sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche non direttamente patrimoniale della società.

#### 4. DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 (duemilasesanta).

#### 5. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel registro delle imprese. Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

#### 6. CAPITALE - FINANZIAMENTI

##### Capitale sociale

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila).

Ai sensi dell'art. 2464 c.c. possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

##### Aumento del capitale sociale

In tutti i casi di aumento del capitale sociale a pagamento spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione da ciascuno già posseduta, salvo che la decisione dei soci, riguardante l'aumento, con eccezione del caso di cui all'art. 2482-ter, non preveda, espressamente, la destinazione dell'aumento stesso a terzi soggetti; in tale ultimo caso ai soci che non consentono alla decisione spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c..

##### Riduzione del capitale per perdite

Nel caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'art. 2482-bis, secondo comma, c.c. e delle eventuali relative osservazioni venga depositata presso la sede della società prima dell'assemblea perchè i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in assemblea.

##### Finanziamenti dei soci

I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per

iscritto.

I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

#### **Emissione di titoli di debito**

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c..

La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito è attribuita alla competenza dei soci.

#### **7. PARTECIPAZIONE SOCIALE E SUA CIRCOLAZIONE**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno vantata. Tuttavia, per decisione unanime dei soci, potranno essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. La modificazioni di tali pattuizioni, una volta assunta, sarà possibile soltanto con il consenso unanime dei soci.

##### Trasferimento per atto tra vivi

Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione deve informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

La comunicazione di vendita dovrà indicare espressamente il prezzo di acquisto richiesto dall'alienante ed ogni altra condizione dell'alienazione che, in relazione al concreto contratto ed a tutti gli elementi determinanti dello specifico consenso, permettano la conclusione del trasferimento mediante semplice accettazione da parte dell'avente diritto alla prelazione. La detta comunicazione, infatti, ha, per espresso patto, natura di proposta, ancorché revocabile nei termini e nei modi di legge.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso ad un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti in contestazione ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. L'arbitratore nominato agirà ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile.

Il patto di prelazione non si applica agli atti di intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria e in caso di risoluzione di mandati fiduciari con conseguente reintestazione della partecipazione al fiduciante.

##### Trasferimento a causa di morte

La partecipazione sociale è trasferibile a causa di morte. Tuttavia, ai soci superstiti è attribuito il diritto di acquistare la partecipazione del socio defunto dagli eredi o legatari ad un prezzo determinato con le modalità previste dall'art. 2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione in caso di recesso e comunque non inferiore al valore della partecipazione determinato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

4

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 20-12-2012

donazioni).

Il diritto di acquistare la partecipazione del socio defunto spetta ai soci superstiti in proporzione delle rispettive partecipazioni e deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a/r inviata agli eredi e/o ai legatari entro 90 (novanta) giorni dall'apertura della successione. Nel caso di esercizio di tale diritto i soci superstiti dovranno acquistare la partecipazione e pagare l'intero prezzo entro 180 (centottanta) giorni dall'apertura della successione.

L'esercizio da parte dei soci superstiti del diritto di cui sopra, salvo diverso accordo con gli eredi o legatari, dovrà riguardare, complessivamente, l'intera partecipazione del socio defunto. In conseguenza, i soci superstiti, nella comunicazione inviata agli aventi causa dal socio defunto, dovranno dichiarare se intendono esercitare il diritto di acquisto anche per la parte in relazione alla quale tale diritto non dovesse essere esercitato dagli altri soci.

#### **8. DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e da questo statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

I soci in mora nell'esecuzione dei conferimenti non possono partecipare alle decisioni dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-*bis* c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci devono essere adottate in forma assembleare nelle materie di cui all'art. 2479, comma 2, nn. 4) e 5) c.c. e nelle altre materie eventualmente previste dal presente atto ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

##### **Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto**

Nel caso in cui la decisione dei soci possa essere adottata mediante consultazione scritta tra i soci o sulla base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti, anche separatamente, da ciascun socio, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci fuori dal metodo assembleare sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che il presente statuto non richieda per determinate materie maggioranze rafforzate.

##### **Assemblea dei soci**

###### **Convocazione**

L'assemblea è convocata mediante avviso inviato al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco dettagliato degli argomenti da trattare.

Avvenuta la convocazione, l'assemblea si reputerà deserta ove, allo scadere di un'ora da quella fissata nell'avviso, non sia possibile per il presidente constatare la valida costituzione per mancanza del quorum minimo.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479-bis del codice civile, anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati.

Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, da conservarsi agli atti della società a norma di legge.

Luogo di riunione

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale ovvero in altro Comune del territorio italiano o dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione.

Per il caso in cui la riunione debba tenersi in Comune situato in altra Regione rispetto a quella in cui si trova la sede sociale ovvero in altro Stato dell'Unione, l'avviso di convocazione dovrà pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Video e teleconferenza

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Quorum costitutivi e deliberativi

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto:

- le modifiche dell'atto costitutivo;
  - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, incluso l'aumento di capitale;
  - la nomina dei liquidatori e gli altri argomenti previsti dall'art. 2487 c.c. in materia di liquidazione;
- sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale.

Per tutte le altre decisioni, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Presidenza

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

#### Sistemi di votazione

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

E' escluso, in ogni caso, il voto a scrutinio segreto.

### 9. AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri;
- da due o più amministratori, non costituenti tra loro consiglio, i quali potranno operare disgiuntamente o congiuntamente per il compimento degli atti di amministrazione ovvero seguendo l'una modalità per alcuni e l'altra per altri, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, salvo quanto per legge riservato alla competenza collegiale dell'organo amministrativo.

La decisione dei soci individua il sistema di amministrazione e fissa il numero degli amministratori; nel caso di nomina di due o più amministratori non costituenti tra loro consiglio, determina le modalità di esercizio dei poteri.

Nei casi di nomina di più amministratori con poteri da esercitarsi disgiuntamente o congiuntamente (salvo quanto per legge o in forza dell'atto di nomina riservato ad una decisione collegiale dell'organo amministrativo) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2257 e 2258 c.c.. La decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dai soci con il voto favorevole della maggioranza del capitale.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) vengono in ogni caso nominati nel rispetto delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 2475 e 2383, quarto e quinto comma c.c.;
- b) durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dalla decisione dei soci;
- c) possono essere anche non soci;
- d) possono essere cooptati nei casi e con le modalità di legge.

Tuttavia, in caso di amministrazione affidata ad organo collegiale, il venir meno, per qualunque causa, della maggioranza dei consiglieri, o della metà di essi in caso di organo composto da un numero pari di membri, comporta decadenza dell'intero consiglio.

#### Poteri di gestione

Fatte salve eventuali limitazioni stabilite dai soci all'atto della nomina, all'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna.

Nell'ipotesi di nomina di due o più amministratori non costituenti consiglio, valgono le attribuzioni di gestione di volta in volta fissate dall'assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno, possono sottoporre ai soci il compimento di un atto di gestione, per acquisirne il parere, che, comunque, non è da ritenersi vincolante.

#### Rappresentanza della società

La rappresentanza della società compete

7

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 20-12-2012

- in via generale e senza limitazioni:

. all'Amministratore unico;  
. al Presidente del consiglio di amministrazione ed al Vice Presidente, se nominato;  
- con le caratteristiche, le limitazioni e le modalità di volta in volta stabilite dall'assemblea all'atto della nomina:

. a ciascuno dei due o più amministratori non costituenti consiglio, in forma disgiuntiva o congiuntiva, secondo quanto disposto dalla decisione di nomina.

La rappresentanza della società compete inoltre:

. agli amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita dal consiglio;  
. ai Direttori generali e agli altri uffici della società che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dall'organo amministrativo;  
. ai procuratori speciali, che possono essere nominati per singoli atti o per categorie di atti, da tutti i soggetti indicati nel presente articolo, ciascuno nell'ambito dei propri poteri.

#### **Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione**

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

#### **Poteri del consiglio e rappresentanza della società**

Il Presidente del consiglio di amministrazione ed il Vice Presidente, se nominato, hanno la rappresentanza generale della società.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di deleghe ad un comitato esecutivo, composto da alcuni suoi membri, ovvero ad uno o più consiglieri, prevedendo, di volta in volta, le modalità esplicative dei poteri gestori e di rappresentanza spettanti agli amministratori delegati. In ogni caso agli amministratori delegati non potrà essere attribuito alcuno dei poteri e delle attività non delegabili per legge.

Il Presidente o l'Amministratore delegato - quest'ultimo nell'ambito dei poteri delegati - daranno esecuzione all'esterno alla decisione consiliare, rappresentando la società verso i terzi, anche senza bisogno di apposita investitura in sede di deliberazione.

Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

#### **Decisioni**

Qualora nessun amministratore si opponga, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere assunte fuori dal metodo collegiale, mediante consultazione o consenso scritto, con decisione che dovrà risultare, anche da atti separati, nella forma scritta e comunque in modo tale che dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ove anche uno solo dei membri del consiglio non sia d'accordo sulla deroga al metodo collegiale ed in ogni altro caso in cui, per legge o per volontà, i consiglieri adottino il metodo collegiale per l'assunzione della decisione gestoria, il consiglio dovrà funzionare secondo le disposizioni che seguono.

#### **Convocazione e riunione**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, o dall'organo di controllo.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a due

8

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 20-12-2012

giorni lavorativi.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il consiglio può radunarsi per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### **Deliberazioni**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza degli intervenuti.

#### **Verbalizzazioni**

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### **10. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso da determinarsi con decisione valida fino a modifica, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. Si applica altresì l'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

#### **11. ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

In materia di organo di controllo e revisione legale dei conti si rinvia all'art. 2477 del codice civile e alle altre norme di legge applicabili.

All'atto della nomina dell'organo di controllo i soci possono decidere di nominare, in luogo di un organo monocratico, un Collegio Sindacale, per la composizione ed il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

Nei casi consentiti dalla legge, e salvo che i soci non dispongano diversamente, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

#### **12. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Il bilancio di esercizio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.

#### **13. UTILI**

L'utile netto di bilancio distribuibile è soltanto quello realmente conseguito e risultante dal bilancio regolarmente approvato.

Non può farsi luogo a ripartizione di utili ove si verifichi una perdita del capitale sociale, finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

L'assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta, in ogni caso e preliminarmente rispetto alla eventuale distribuzione, una somma corrispondente alla ventesima parte degli stessi da destinarsi a riserva legale, fino a quando quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ovvero, se la riserva è discesa al di sotto di

9

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 20-12-2012

questo importo, fino alla reintegrazione della stessa.

Per ogni altro aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2430 c.c.

#### 14. **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, a norma di legge, uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, agendo comunque ai sensi dell'art. 2487 c.c.

#### 15. **RECESSO ED ESCLUSIONE**

##### **Recesso**

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso è esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di recesso.

##### **Esclusione**

Non sono previste cause di esclusione.

#### 16. **CLAUSOLA ARBITRALE**

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

L'arbitro deciderà secondo diritto, nel rispetto delle norme civilistiche, sostanziali e procedurali.

f.to Ademo Luigi Pezzoni

f.to Dario Cortucci notaio

---

*Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 11,00  
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente*